

M_{di}E **Materiali** **di Estetica**

SEZIONE: MONOGRAFICO

COMUNITA' ESTETICA E COMUNITA' ETICO-POLITICA IN KANT

Oscar Meo

ORCID: 0000-0002-9895-0295

Università di Genova

Contacts: meo@nous.unige.it

ABSTRACT

Nella visione di Kant, chi esprime un giudizio di gusto aspira all'universalizzazione della propria esperienza soggettiva e quindi alla fondazione di una polis estetica, intesa come «comunità comunicativa». Il gusto è una virtù sociale e ogni soggetto è chiamato a contribuire consapevolmente e autonomamente alla sua diffusione. Kant chiama «buon senso» l'istanza regolatrice ideale che sovrintende a questo processo collaborativo ed è la premessa per una libera circolazione delle idee. Grazie ad esso è possibile superare l'egocentrismo e armonizzare i punti di vista individuali. La comunità estetica diventa così il paradigma di una comunità etico-politica libera in cui si realizza l'«uscita dalla minorità», cioè dai vincoli esterni, che è uno degli obiettivi della visione cosmopolita di Kant.

Parole chiave: giudizio di gusto, comunità estetica

AESTHETIC COMMUNITY AND ETHICAL-POLITICAL COMMUNITY IN KANT

In Kant's vision, who utters a judgment of taste aspires to the universalization of his subjective experience, and therefore to the foundation of an aesthetic polis, understood as a "communication community". Taste is a social virtue and each subject is called to contribute consciously and autonomously to its diffusion. Kant calls "common sense" the ideal regulative instance that oversees this collaborative process and is the premise for a free circulation of ideas. Thanks to it, egocentrism can be overcome and individual points of view can be harmonized.



Licensed under a Creative Commons
Attribution-ShareAlike 4.0
International

© The Author(s)
published online: 04/02/2026



The aesthetic community thus becomes the paradigm of a free ethical-political community in which the “emergence from minority”, i.e. from external constraints, which is one of the objectives of Kant’s cosmopolitan vision, is achieved.

Keywords: judgment of taste, aesthetic community

Il giudizio di gusto è assai strano: si riferisce a un singolo oggetto e vale per un singolo soggetto¹; tuttavia, cerca di ampliare la propria sfera di influenza, guadagnandosi il consenso degli altri soggetti e acquista un valore davvero universale soltanto quando il giudicante considera il soddisfacimento «come fondato in qualcosa che può presupporre in ogni altro» e, di conseguenza, «deve credere di aver ragione di presumere [zumuten] in ciascuno un compiacimento simile»². Ciò accade perché non vi è alcuna motivazione «privata», ma il piacere è totalmente «libero» e disinteressato: consapevole del fatto che il suo è un puro *frui*, svincolato da finalità cognitive o etiche e da appetiti materiali, il soggetto non può pensare che tale piacere abbia un fondamento soltanto idiosincratico e psicologico, ma supporrà che anche gli altri si trovino nella sua stessa «condizione mentale» (*Gemütszustand*). Sebbene la validità del giudizio di gusto non possa essere giustificata dal punto di vista logico-teoretico, si dà la prospettiva (per quanto incerta) di un consenso generalizzato. Fra le argomentazioni in forza delle quali è lecito avanzare l’esigenza dell’universalizzabilità (o la pretesa a essa) del giudizio di gusto, che non può essere confusa con l’universalità *a priori*, ve n’è una di carattere analogico: il giudicante «parlerà del bello *come se* la bellezza fosse una qualità dell’oggetto e il giudizio fosse logico (come quello che costituisce una conoscenza dell’oggetto mediante concetti), sebbene sia soltanto estetico e contenga semplicemente una relazione della rappresentazione dell’oggetto al soggetto; infatti esso è simile a quello logico perché si può presupporre la validità per ognuno»³.

L’universalizzabilità del giudizio presuppone una convinzione ben radicata in Kant: che il gusto sia una virtù sociale (e non un godimento esclusivamente privato del bello)⁴. Tuttavia, emerge una grave difficoltà, giacché quella stessa universalità che nel caso del giudizio logico-teoretico poggia su condizioni *a priori* ben trincerate e doviziosamente chiarite nella *I Critica*, nel caso del giudizio di gusto viene ora pretesa perché in tutti i soggetti opera qualcosa la cui struttura e il cui modo di funzionamento non sono all’inizio affatto chiari: essa

¹ Su questa doppia singolarità si basa la contingenza del giudizio di gusto: cfr. P. Guyer, «Kant’s Principle of Reflecting Judgment», in Id. (Ed), *Kant’s Critique of the Power of Judgment: Critical Essays*, Rowan & Littlefield, Lanham et al. 2003, p. 33, che però – non senza buone ragioni – parla direttamente di contingenza della bellezza dell’oggetto.

² *Kritik der Urteilskraft* (1790; sigla KU), in *Kant’s gesammelte Schriften* (sigla AA), hg. v. der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Bd. V, Reimer, Berlin 1908, § 6, p. 211 (*Critica del Giudizio*, trad. it. di A. Gargiulo, riv. da V. Verra, con Glossario e Indice dei nomi, Introd. di P. D’Angelo, Laterza, Roma-Bari 1997⁸, p. 89).

³ *Ibidem*. Prendendo spunto da questo passaggio, in *Die Bedeutung von Kants Begründung der Ästhetik für die Philosophie der Kunst*, Kölner Universitätsverlag, Köln 1959, p. 42, W. Biemel definisce i giudizi di gusto come «soggettivo-oggettivi», perché non partecipano né dell’oggettività propria dei giudizi conoscitivi né della soggettività propria di quelli sul gradevole. Diverso è il senso in cui parla di «soggettività oggettiva» del giudizio di gusto O. Höffe («Einführung in Kants Kritik der Urteilskraft», in Id. (Hg.), *Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft*, Akademie Verlag, Berlin 2008, p. 11): esso sarebbe tale in virtù del fatto che non è un «giudizio privato», ma universalmente valido. Poiché però quella del giudizio di gusto è un’universalità pur sempre soggettiva e soltanto possibile (e non oggettiva come quella del giudizio logico-teoretico), la sua interpretazione non è totalmente condivisibile. Sulla duplice qualità, soggettiva e oggettiva, del bello cfr. KU, § 23, 245 (it. 161) e § 30, 279 (it. 235).

⁴ Cfr. KU, § 41, pp. 296-297 (trad. it., p. 271). L’idea è già presente in una lunga serie di *Reflexionen*, a partire dalla fine degli anni ’60, e nel primo corso di antropologia: «Un uomo nel deserto non si preoccupa del gusto. Le cose belle si amano e si cercano solo per la società» (*Anthropologie Collins*, sem. inv. 1772/73, AA, Bd. XXV, de Gruyter, Berlin 1997, p. 179).

comincerà a prendere forma, come «voce universale», nel § 8 dell'*Analitica del bello* e verrà più compiutamente delineata a partire dal § 20 come «senso comune».

Solo grazie all'analogia fra una situazione di fatto (che però poggia su saldi presupposti *de iure*) e una situazione che è certo possibile e desiderabile, ma per nulla certa, si può tentare di fornire un supporto al tentativo di fondare *a priori* il gusto. Sebbene l'analogia non garantisca la validità oggettiva di un ragionamento e il supporto logico-teoretico risulti assai precario, permane nel soggetto l'esigenza che la sua esperienza sia condivisa e che il suo giudizio contribuisca alla fondazione di una comunità estetica.

L'estensione estetica del giudizio di gusto dà alla formulazione del giudicante un'apparenza di oggettività. Contrariamente a quanto accade nel giudizio sul gradevole (o «giudizio estetico del senso»), che è totalmente idiosincratico, il soggetto non afferma «questo oggetto è bello per me», ma *sic et simpliciter* (e, almeno sembrerebbe, con tono perentorio) «la cosa è bella»⁵. A questo punto, subentra una precisazione antiempirista: il giudicante non può contare sul consenso degli altri perché li ha più volte trovati concordi con lui (ossia sulla base di uno *standard of taste* induttivo)⁶, ma perché per il suo giudizio esige la validità universale: è essa a indurlo ad appellarsi al consenso altrui. Sono elementi come questi a indurre a interpretare in senso che oggi definiremmo «pragmatico» l'intenzione semantica del giudizio di gusto: il mittente del messaggio estetico desidera che i destinatari comprendano quella che – ricorrendo al lessico della teoria degli atti linguistici – potremmo chiamare la «forza illocutoria» del suo enunciato e che, valutandone correttamente il «valore istruzionale», assumano un atteggiamento collaborativo (o di «cooperazione comunicativa»)⁷. Il giudizio di gusto assume senso all'interno di quella che Karl Otto Apel ha chiamato «comunità di comunicazione».

A proposito della differenza fra la validità necessaria e universale del giudizio logico-teoretico e quella soggettivo-intersoggettiva del giudizio estetico, nel § VII dell'«Introd.» a *KU* Kant afferma che dal giudizio secondo cui il piacere è legato necessariamente con la rappresentazione dell'oggetto consegue l'universalità distributiva del piacere stesso⁸. Ora, necessità e universalità sono elementi indisciungibili per la validità del giudizio logico-teoretico, ma ciò non accade nel caso del giudizio di gusto: egli non afferma che necessariamente la rappresentazione di un oggetto comporta piacere (perché in tal caso tutti gli oggetti sarebbero ritenuti belli), ma che il legame fra rappresentazione e piacere nel soggetto è connesso con l'*universalizzabilità* del giudizio di gusto, con l'esigenza che esso sia condiviso da ciascun co-soggetto singolarmente preso, e non da un «pubblico» concepito come massa indifferenziata e non caratterizzata da istanze individuali. Questo carattere distributivo del consenso è contrassegnato dalla precisazione che il giudizio di gusto deve valere «per ciascuno». Ciò presuppone che la comunità estetica sia formata da soggetti consapevoli e autonomi, che non possono essere oggetto di persuasione collettiva e indifferenziata, ma devono convincersi singolarmente della condivisibilità del giudizio, in modo che ognuno di loro presti la

⁵ *KU*, § 7, 212 (it. 91).

⁶ La critica allo *standard of taste* compare alla fine del § 18 di *KU*, il primo del quarto momento, ed è adombrata anche nell'*Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft*, 1794 (ma redatta prima del 1790), AA, Bd. XX, de Gruyter, Berlin 1942, § X, p. 239 (*Prima introduzione alla Critica del Giudizio*, trad. it. di P. Manganaro, introd. di L. Anceschi, Laterza, Bari 1969, p. 123). Kant accoglie però da questa teoria l'idea che il giudizio di gusto e il consenso intorno a esso possono sorgere solo all'interno di una cerchia di soggetti socialmente evoluti e colti.

⁷ Sulla presenza della componente semantico-pragmatica nell'estetica di Kant cfr.: W. Högbe, *Kant und das Problem einer transzendentalen Semantik*, Alber, Freiburg-München 1974 (trad. it. di G. Banti, *Per una semantica trascendentale*, con un'appendice di G. Deriu, Officina, Roma 1979); G. Leyva, *Die «Analytik des Schönen» und die Idee des «sensus communis» in der «Kritik der Urteilskraft»*, Lang, Frankfurt/M. 1997, il quale ricostruisce il percorso che, attraverso Peirce, conduce ad Apel e Habermas; O. Meo, «Un'arte celata nel profondo». *Gli aspetti semiotici del pensiero di Kant*, il melangolo, Genova 2004, cap. IV.

⁸ Cfr. *KU*, p. 190 (trad. it., «Prefazione» e «Introduzione» alla Critica della facoltà di giudicare, a c. di O. Meo, Unicopli, Milano 2024, p. 91).

propria attiva collaborazione alla «buona riuscita» dell'enunciato. Il giudizio di gusto sembra dunque possedere quella che – ricorrendo nuovamente terminologia della teoria degli atti linguistici – potremmo chiamare una «performatività» intrinseca. Questa inferenza sembra autorizzata dal riferimento al carattere «universalmente valido» (*allgemeingültig*) del piacere⁹, che non può essere identificato con il consenso universale e necessario nel caso del giudizio logico-teoretico, fondato su quella verità che dev'essere riconosciuta come tale da chiunque. Si può dunque parlare di una «necessità» del piacere ricavato dal contatto con l'oggetto solo se si ottiene quell'universalità distributiva di cui il giudicante va in cerca.

Il tema centrale è quello dell'intersoggettività: il valore estetico dell'oggetto si pone, per così dire, al punto di incontro fra le istanze dei diversi soggetti. Dalla comunicazione pubblica del giudizio i suoi destinatari dovrebbero sentirsi chiamati alla costruzione multilaterale del significato estetico e, in prospettiva, alla fondazione di una vera e propria *polis* estetica¹⁰. A ragione dunque Hannah Arendt vede emergere istanze politiche utili alla costituzione di una società democratica nella prima parte di *KU* (con particolare riferimento al tema del «senso comune»).

Un altro tema particolarmente rilevante è quello del rapporto fra ambito estetico e ambito etico. Nell'*Analitica del bello* non vi è un'immediata connessione, sebbene il § 22, l'ultimo di questa prima sez. della *Critica della facoltà di giudicare estetica*, vi accenni¹¹. In quest'occasione Kant sottolinea il carattere non empirico del «senso comune», ossia dell'istanza comunitaria sulla quale si fonda la pretesa al consenso, e afferma che esso vuole autorizzare a emettere giudizi che contengono un dovere [*Sollen*]: «esso non dice che ognuno *concederà* con il nostro giudizio, ma che *deve* [*solle*] accordarsi con esso»¹². Il che sembra consentire di instaurare un parallelo con quanto Kant afferma nel § VII dell'«Introd.», ossia che il sentimento di piacere presunto in ciascuno «deve [*soll*] essere connesso con la rappresentazione dell'oggetto»¹³.

È indubbiamente eccessivo vedere qui l'affermazione della necessità di una presenza immediata del dovere morale (e dunque dell'imperativo categorico) nel giudizio di gusto. Lo mostra il fatto che Kant ricorre al

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ Cfr. *Lectures on Kant's Political Philosophy*, Univ. of Chicago Press, Chicago 1982 (trad. it. di P.P. Portinaro, C. Cicogna, M. Vento, *Teoria del giudizio politico. Lezioni sulla filosofia politica di Kant*, Il melangolo, Genova 1990). Il tentativo di estrarre queste istanze dalla seconda parte di *KU* sulla base delle considerazioni intorno all'essere umano come scopo (finale e ultimo) della natura e alla prospettiva (asintotica) del sommo bene non può non tenere conto del fatto che egli lo è solo grazie a quell'apertura comunitaria che emerge nella prima parte: in Kant non vi è alcuna deriva utopistica. Sull'interpretazione di Arendt cfr. H. Paetzold, «Die Bedeutung von Kants Dritter Kritik für die politische Philosophie in der Postmoderne. Zu Hannah Arendts Lektüre der "Kritik der Urteilskraft" als Kants Politische Philosophie», in U. Franke (Hg.), *Kants Schlüssel zur Kritik des Geschmacks. Ästhetische Erfahrung heute – Studien zur Aktualität von Kants «Kritik der Urteilskraft»*, Meiner, Hamburg 2000, pp. 189-208. Ingeneroso G. Kohler, «Gemeinsinn oder: Über das Gute am Schönen. Von der Geschmackslehre zur Teleologie (§§ 39-42)», in Höffe (Hg.), *I. Kant*, cit., p. 145, che giudica «piuttosto unilaterale» la sua lettura. Sull'importanza della facoltà di giudicare riflettente nella riflessione politica di Kant cfr. S. Goyard-Fabre, «Il significato filosofico del federalismo europeo», in P. Becchi-G. Cunico-O. Meo (a c. di), *Kant e l'idea di Europa*, il melangolo, Genova 2005, pp. 164-184.

¹¹ Sulla cautela necessaria nell'attribuire a Kant l'introduzione di un elemento morale esplicito nel secondo momento cfr. Guyer, *Kant and the Claims of Taste*, Cambridge Univ. Press, Cambridge-New York 1997, p. 125. Non del tutto persuasiva la posizione di H.E. Allison, *Kant's Theory of Taste: A Reading of the «Critique of Aesthetic Judgment»*, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2001, p. 159, che distingue due significati di «dovere» (*Sollen*): il primo è la pretesa al consenso connessa con il giudizio di gusto ed è indipendente dalla moralità; il secondo è l'esigenza di acquisire il gusto ed è connesso con la moralità. Egli omette però di considerare che l'apertura della prospettiva etica è possibile solo sulla base del consenso intorno al giudizio di gusto. Con uno slittamento verso l'interpretazione normativa, Allison conclude però che nel § 22 Kant alluderebbe all'esigenza «moralmente fondata di sviluppare il gusto». A p. 179, poi, egli sostiene che dalla *Deduzione dei giudizi estetici puri* emerge chiaramente il carattere normativo dell'estetica kantiana, sia pure fondato su un principio proprio della sola facoltà di giudicare.

¹² *KU*, p. 239 (it., p. 147).

¹³ *KU*, p. 191 (trad. it. in «Prefazione», cit., p. 91).

metodo analogico: vi è, come *analogon* del *Sollen*, un'attesa del futuro fondata sull'esigenza comunitaria: quasi un «così dev'essere» (*es soll sein*). Tuttavia, ci rendiamo conto che il carattere «come se» è sufficiente a mettere in relazione l'estetico con l'etico, il soggettivo con il normativo, e dunque con la funzione di mediazione fra il dominio cognitivo e quello pratico attribuita alla facoltà di giudicare nell'«Introd.» a *KU*, ossia al *pulchrum* fra il *verum* e il *bonum*. E non possiamo dimenticare che anche la definizione del bello come «simbolo del bene morale» del § 59 di *KU*¹⁴ è fondata sull'analogia. Allo stesso modo, nel § 22 non emerge un'esplicita istanza etica (un vero e proprio *Sollen*), ma piuttosto un'esigenza più sfumata e meno rigorosa, sulla base dell'ipotesi che il *Sollen* in ambito estetico «significhi solo la possibilità di giungere alla concordia [*einträchtig zu werden*]», che «un principio ancora superiore della ragione ci ponga come principio regolativo di produrre in noi innanzitutto un senso comune per scopi superiori», e che il gusto non sia «una facoltà originaria e naturale», ma «l'idea di una facoltà ancora da acquisire e artificiale»¹⁵.

Alla coerenza assoluta dell'imperativo categorico in ambito etico e dell'appercezione trascendentale in ambito teoretico si sostituiscono l'idealità e l'indeterminatezza normativa del «senso comune», conformemente per altro all'atmosfera non coattiva di *KU*, che Kant si sforza di evidenziare proprio nell'«Introd.». Ne discende la legittimità di interpretare il senso comune come un principio regolativo nei confronti del giudizio di gusto e della costituenda comunità del gusto, allo stesso modo in cui sono regolative le idee e i principi generali della ragione, che non fondano (o non determinano) oggettivamente la conoscenza e i suoi oggetti, ma forniscono solo una regola per indirizzare correttamente l'intelletto¹⁶, conformemente a quanto risulta sia dalla *I Critica*, sia dalla «Pref.» a *KU*.

Grazie a questa impostazione, il giudizio di gusto può assumere una «validità esemplare»¹⁷, diventare cioè modello e sviluppare una funzione parenetica e appellativa nei confronti degli altri soggetti, inducendoli a diventare co-giudicanti, e dunque membri di una comunità cooperante. L'appello alla costituzione di un significato condiviso, al libero consenso altrui ha validità molto più generale di quanto a tutta prima si possa pensare ed è coerente con le riflessioni di Kant in materia di filosofia politica, la disciplina che costituirà oggetto del suo interesse esplicito fra gli anni '80 e '90. L'appello comunitario costituisce infatti la premessa indispensabile per una circolazione democratica delle idee all'interno di una comunità di individui disposti ad argomentare e ad agire in sinergia, sottomettendosi alla norma concordemente stipulata. Il giudizio di gusto è dunque la prima pietra di un'attività sociale, che è anche culturalmente benemerita, conformemente alla definizione generale che conclude la prima parte di *KU* e che risente della frequentazione dei teorici del contratto sociale e di quelli del «sentimento morale»:

La propedeutica a ogni arte bella... sembra consistere non in precetti, ma nella coltivazione delle facoltà della mente mediante quelle conoscenze preliminari che si chiamano *humaniora*, presumibilmente perché *umanità* [*Humanität*] significa da un lato il *sentimento di compartecipazione universale*, dall'altro la facoltà di

¹⁴ Ivi, p. 353 (it., p. 385).

¹⁵ Ivi, § 22, p. 240 (it., p. 86).

¹⁶ Cfr. il paragrafo sull'uso regolativo delle idee della ragione pura nell'*Appendice alla Dialettica trasc.* della *I Critica*; in part., A p. 644/B p. 672 (it., p. 504). Interessante il tentativo di Guyer, *Kant*, cit., pp. 266-267, di spiegare il rapporto fra indeterminatezza e regolatività del senso comune sulla base delle riflessioni su questi due concetti condotte nella parte finale della stessa sez. Da parte sua, Kohler («Gemeinsinn», cit., p. 144) sottolinea giustamente che, diversamente dai suoi predecessori, Kant non assume come preliminare l'esistenza del senso comune (e anche del gusto), ma procede in senso inverso: intende spiegarla e dedurla. In questo modo, non solo viene giustificata l'appartenenza *de iure* del § 40 di *KU* alla deduzione dei giudizi di gusto, ma si pone il senso comune come struttura paragonabile, sia pure su un piano diverso, all'appercezione trascendentale e all'imperativo categorico.

¹⁷ *KU*, § 22, p. 239 (it., p. 147).

potersi *comunicare* nell'intimo e universalmente; proprietà che, unite insieme, costituiscono la socievolezza appropriata al genere umano, mediante cui esso si distingue dalla limitatezza animale¹⁸.

La comunicazione universale è costituita dall'insieme dei processi collaborativi che caratterizzano i rapporti fra gli individui e, come tutte le forme di comunicazione, ma anche come ogni accordo fondato su un contratto, richiede interventi di controllo e di equilibratura dialogica: «ognuno aspetta ed esige da ciascun altro che si tenga in considerazione la comunicazione universale, quasi come se scaturisse da un contratto originario dettato dall'umanità stessa»¹⁹. Chi proferisce un giudizio di gusto si comporta non come un autocrate, ma come un legislatore che esiga il rispetto delle «norme» sulla base della postulazione di un originario assenso collettivo: come il «senso comune», anche il «contratto originario» ha un carattere ideale²⁰.

Va da sé che l'universalità correlata con la comunicazione estetica non può prescindere da una restrizione: per esercitare il gusto, occorre una certa cultura²¹. Per questa ragione, nel § 60, dopo aver collegato il gusto con gli *humaniora*, Kant sostiene che in una società che deve trovare un punto di equilibrio fra la libertà e la costrizione (cioè in una società fondata su una legislazione giusta)²² occorre preliminarmente giungere a un punto di equilibrio comunicazionale fra «la parte più colta» e quella «più rozza» della popolazione, cercando l'accordo «fra l'ampliamento e il raffinamento della prima e la semplicità e originalità naturale della seconda»; in tal modo si potrebbe reperire «fra la cultura superiore e la natura priva di pretese quel medio che anche

18 Ivi, § 60, p. 355 (it., p. 393). La *Humanität* non è la mera appartenenza alla specie *homo*, ossia all'umanità in quanto *Menschheit*: è l'umanità dell'essere umano. In questa concezione, come sempre in Kant, a prevalere è l'interesse morale (o della ragione pratica). Da rilevare che in *Die Metaphysik der Sitten* (1797), *Dottrina degli elementi dell'etica*, AA, Bd. VI, Reimer, Berlin 1907, § 34, p. 456 (*La metafisica dei costumi*, trad. it. a cura di G. Vidari, riv. da N. Merker, Laterza, Roma-Bari 1973, p. 326), pur essendo di fatto una caratteristica psicologico-empirica (propria dell'uomo in quanto *animal rationale*), la «facoltà» e la «volontà» di comunicarsi reciprocamente i sentimenti (o *communio sentiendi liberalis*) sono libere e si fondano sulla ragione pratica; per questo Kant parla in proposito di *humanitas practica*.

19 KU, § 41, p. 297 (it., p. 271).

20 Cfr. «Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis», 1793, AA, Bd. VIII, de Gruyter, Berlin 1923², p. 297 («Sopra il detto comune: "Questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica"», trad. it. di G. Solari, in I. Kant, *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, ed. postuma a c. di N. Bobbio, L. Firpo e V. Mathieu, UTET, Torino 1956, p. 262): in quanto legge che può emanare soltanto dalla «volontà generale» del popolo, il *contractus originarius* (o *pactum sociale*) è una «semplice idea della ragione». L'accento va ovviamente posto su questo carattere ideale, che differenzia il contrattualismo kantiano da altri precedenti e contemporanei.

²¹ Ciò vale anche per il sublime di natura, nel godimento del quale si collegano cultura e raffinamento morale: «... senza sviluppo delle idee morali, ciò che noi, preparati dalla cultura, chiamiamo sublime, apparirà semplicemente ripugnante all'umo rozzo» (KU, § 29, p. 265; it., p. 203). Non va poi dimenticato che, se da un lato il giudizio di gusto presuppone cultura, dall'altro le «belle figure» messe a nostra disposizione dalla natura la promuovono (cfr. § 67, p. 380, nota; it., p. 443). La centralità del riferimento agli *humaniora* e l'appartenenza dell'«idea della moralità» alla cultura sono corroborate dal § 83. Sui significati assunti dal termine «cultura» dal punto di vista estetico e morale cfr. S. Vaccarino Bremner, «Culture and the Unity of Kant's *Critique of Judgment*», *Archiv für Geschichte der Philosophie*, 104/2, 2022, pp. 367-402.

²² Come Kant precisa in *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf* (1795), sez. II, 1° articolo definitivo, in AA, Bd. VIII, pp. 349-353 (*Per la pace perpetua. Un progetto filosofico*, trad. it. in I. Kant, *Scritti*, cit., pp. 292-297), la costituzione su cui tale legislazione si fonda non può essere se non quella «repubblicana», ossia – come diremmo oggi – fondata su principi liberali e democratici (in senso molto generale).

per il gusto, in quanto universale senso umano, costituisce la giusta misura, che non può essere stabilita secondo una regola universale»²³.

Nel secondo momento del giudizio di gusto (§§ 6-9)²⁴ il senso comune non è ancora il punto di riferimento per la trattazione della questione dell'intersoggettività, con le sue possibili conseguenze etico-politiche. Kant si limita a indicare come strumento operativo l'*allgemeine Stimme* (*vox universalis*), che è insita in ciascuno. In forza di essa, «il giudizio di gusto [...] non *postula* [*postuliert*] il consenso di ognuno (perché questo può farlo solo un giudizio logico universale, in quanto può addurre ragioni); esso *richiede* [*sinnt... an*] soltanto da ognuno questo consenso, come un caso della regola, in relazione al quale si aspetta la conferma non da concetti, ma dall'adesione altrui»²⁵. Una volta di più, il fatto che questa «voce» ispira una «richiesta» (*Ansinnen*), e non un comando cogente in forza di una legge universale della natura o di un dovere morale, mostra che ci troviamo sul piano delle funzioni regolative e dell'idealità della norma²⁶, il quale è correlato con la categoria modale della possibilità (e non della realtà o della necessità) e, dunque, con l'universalizzabilità (sempre «problematica») del giudizio di gusto. L'atmosfera è quella di una plasticità e di un'apertura che non possiedono mai la certezza e che concordano con il fondamentale nucleo dialogico e pragmatico del senso comune, come chiarisce la sua seconda massima: «pensare mettendosi al posto di ogni altro». Ciò non significa ovviamente sostituirsi agli altri, liberandoli dall'onere del pensiero (e al tempo stesso della libertà con quest'ultimo connessa), ma tenere conto delle loro ragioni, superando l'egocentrismo (effettuando cioè un decentramento cognitivo e psicologico) e disponendosi all'armonizzazione dei punti di vista²⁷.

Un problema particolare, che riguarda il rapporto fra logica ed estetica e rientra anch'esso – sia pure marginalmente – nell'ambito della questione dell'universalità del giudizio di gusto, si pone a proposito della già citata affermazione che, nel § VII dell'«Introd.», ricorrendo ancora una volta all'analoga, Kant fa a proposito del piacere universale presunto nel proferimento del giudizio di gusto: esso assume il carattere di «un predicato congiunto con la conoscenza dell'oggetto». Egli stesso riconosce quanto sia strano e sorprendente questo esito, che accosta il giudizio di gusto a un giudizio logico-teoretico e applica a un

²³ KU p. 355-356 (it., p. 393). Né va dimenticato che la cultura è preparazione allo «scopo finale» non solo in quanto rientra a pieno diritto nel complesso delle finalità che l'essere umano persegue, ma soprattutto in quanto questi è tenuto a perseguirla sul piano etico, quale medio di collegamento fra la mera *Menschheit* e la *Humanität*.

²⁴ Sulla centralità del secondo momento per il tema della costituzione della comunità estetica cfr. O. Meo, «Logik und Pragmatik der ästhetischen Kommunikation. Bemerkungen zum zweiten Moment des Geschmacksurteils», in S. Bacin, A. Ferrarin, C. La Rocca, M. Ruffing (Hgg.), *Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Akten des XI. Internationalen Kant-Kongresses*, De Gruyter, Berlin-Boston 2013, Bd. IV, pp. 141-152. Per un esame complessivo dei §§ 1-22 di KU, cfr. O. Meo, *I momenti del giudizio di gusto in Kant. Uno studio sull'Analitica del bello*, Nova Scripta, Genova, 2011.

²⁵ KU, § 8, p. 216 (it., p. 99).

²⁶ Il passo continua con l'affermazione che «la voce universale è... soltanto un'idea (su cosa poggi non viene qui ancora indagato)», la quale rinvia proprio al successivo esame più dettagliato del principio che sta a base dell'accordo intersoggettivo. Per quanto riguarda la differenza fra la «richiesta» da un lato, la normatività del giudizio teoretico e l'obbedienza esigita in ambito morale dall'altro, cfr. risp.: G. Seel, «Über den Grund der Lust an schönen Gegenständen. Kritische Fragen an die Ästhetik Kants», in Oberer, H.-Id. (Hg.), *Kant. Analysen – Probleme – Kritik*, Königshausen u. Neumann, Würzburg 1988, p. 334; A. Kern, *Schöne Lust. Eine Theorie der ästhetischen Erfahrung nach Kant*, Suhrkamp, Frankfurt/M 2000, p. 39.

²⁷ KU, § 40, p. 294 (trad. it., cit., p. 265). La seconda massima del senso comune, ripresa nel *to take the role of the other* di George Herbert Mead, è coerente con l'illustrazione del proprio metodo di lavoro nella lettera inviata da Kant a Markus Herz il 7 giu. 1771, all'inizio dell'impresa critica: «Ella sa che io non esamino le obiezioni assennate soltanto dal lato da cui potrebbero essere confutate, ma che, riflettendovi sopra, le inteso insieme ai miei giudizi e concedo loro il diritto di mandare a monte i preconetti che avevo un tempo prediletto. Spero sempre, per il fatto che esamino i miei giudizi imparzialmente dal punto di vista degli altri, di ricavare un terzo risultato, migliore di quello da me in precedenza conseguito» (*Briefwechsel*, AA, Bd. X, de Gruyter, Berlin 1922², p. 122; trad. it. in *Epistolario filosofico*, a c. di O. Meo, il melangolo, Genova 1990, p. 61).

sentimento un carattere posseduto normalmente dai concetti. Per giunta, considerare un sentimento come predicato significa considerarlo come ciò che tutti i predicati, dal punto di vista estensionale, sono, ossia come *communis* (anche se ovviamente non come un *conceptus*). Sennonché, questa sua proprietà non riguarda il fatto che il suo dominio è più esteso di quello del concetto che funge da soggetto del giudizio, ma che esso possa valere per ciascuno. L'universalità non sta dunque nel fatto che il piacere sia predicabile di più oggetti di una determinata specie (o meglio: della loro rappresentazione), ma nel fatto che esso si estende potenzialmente a tutti coloro cui il giudizio viene comunicato e che sono pertanto invitati a dividerlo²⁸. E ciò conferma quanto già emerso: l'universalità (o meglio: l'universalizzabilità) del giudizio è distributiva, ma in esso né si denota l'oggetto, né si ha a che vedere con la conoscenza e con la condivisione di quest'ultima. Tutt'al più, si potrà dire che il sentimento di piacere è un «predicato» perché, nel momento in cui il soggetto proferisce il giudizio di gusto, si manifesta la stretta connessione fra l'affermazione della bellezza dell'oggetto e il sentimento stesso, quasi «come se» vi fosse un legame di inclusione fra il bello e il piacere provato, tenendo però conto che oltre al lato «soggettivo», che è fondante rispetto al giudizio di gusto, vi è quello «oggettivo», in forza del quale il bello è attribuito come predicato all'oggetto. Non ci si può però nascondere che in questo modo il predicato del giudizio, il bello, corre il rischio di diventare «rappresentazione parziale» (*Teilvorstellung*) non del soggetto, ma di un altro predicato (il sentimento di piacere), quasi come fosse una *nota notae*²⁹; il che non disturberebbe tuttavia il Kant logico, giacché quest'ultima è *nota rei ipsius*³⁰.

Per questo plesso di ragioni Kant usa cautelativamente la formula «come se»: non solo non si può trattare come un predicato (analitico o sintetico che sia) il piacere (o il dispiacere) suscitato dalla rappresentazione dell'oggetto o la bellezza (o eventualmente la bruttezza) che viene attribuita a esso, ma nemmeno si ha a che fare – come si è già detto – con un vero giudizio. Come il piacere e il bello sono un «predicato-come se» (o un «quasi-predicato»), anche il giudizio è un «giudizio-come se» (o un «quasi-giudizio»). Ciò non significa però che esso non abbia un «fondamento di determinazione» (o qualcosa di analogo a esso, giacché di vero e proprio fondamento di determinazione si può parlare solo in ambito logico-cognitivo). Dal § VII dell'«Introd.» si inferisce che il fondamento del consenso preteso da chi proferisce il giudizio risiede nell'accordo finalistico fra l'oggetto da una parte e immaginazione e intelletto dall'altra, le due facoltà conoscitive il cui accordo – come sappiamo dalla *I Critica* – è a sua volta indispensabile per la validità della conoscenza, mentre in *KU* – come afferma il § 9 – è il frutto del loro «libero gioco». Ma questo accordo non è fondamento diretto della pretesa al consenso, bensì del piacere soggettivo; soltanto tramite la mediazione di quest'ultimo, dunque, è possibile per il giudicante formulare la sua pretesa al consenso, che – sul piano della pragmatica della comunicazione – si configura come un appello alla condivisione. Non ci sono pertanto fondamenti logici per l'esigenza di un consenso che si fonda su un piacere, ma il fondamento della ricerca dell'accordo intersoggettivo (che – come tutte le forme di accordo – realizza un'armonia) è la soddisfazione da parte del soggetto del proprio bisogno soggettivo di finalità; e tale soddisfazione consiste nel vedere l'oggetto come finalizzato al proprio piacere. Se ciascuno vede le cose in tal modo, suggerisce Kant, non dovrebbe essere difficile una reciproca comunicazione della propria soddisfazione idiosincratica e il conseguente stabilirsi di

28 Sull'insufficienza della distinzione kantiana fra la quantità estensionale del giudizio (che è una questione di carattere *semantico*) e la sua diffusione quantitativa (che è una questione di carattere *pragmatico*) cfr. J. Kulenkampff, *Kants Logik des ästhetischen Urteils*, Klostermann, Frankfurt/M 1978, p. 72.

29 Forse per questa ragione I. Goy, *Kants Theorie der Biologie. Ein Kommentar. Eine Lesart. Eine historische Anordnung*, de Gruyter, Berlin-Boston 2017, p. 49, afferma che «il sentimento di piacere del soggetto giudicante... è giudicato bello». Tuttavia, il predicato «bello» si riferisce sempre e soltanto all'oggetto del giudizio di gusto come particolare qualità emergente dal rapporto, concepito come finalistico, del soggetto con la cosa.

30 Cfr. *Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen*, hg. v. G.B. Jäsche (1800), AA, Bd. IX, de Gruyter, Berlin 1923, § 63, p. 123 (*Logica. Un manuale per lezioni*, trad. it. a c. di M. Capozzi, Bibliopolis, Napoli 1990, p. 143).

un reciproco accordo. L'atmosfera estetica funge da maieuta, perché invita alla ricerca del consenso e porta alla luce una tendenza, presente in ciascuno, anche se magari sopita, alla costituzione della già menzionata «comunità di comunicazione». È quest'ultima il terreno sul quale risulta possibile realizzare la celebre «uscita dallo stato di minorità», ossia uno degli obiettivi – in quanto liberazione da vincoli esterni – della visione cosmopolitica di Kant.

Bibliografia

- ALLISON, Henry Edward, *Kant's Theory of Taste: A Reading of the «Critique of Aesthetic Judgment»*, Cambridge Univ. Press, Cambridge 2001.
- ARENDT, Hannah, *Lectures on Kant's Political Philosophy*, Univ. of Chicago Press, Chicago 1982; *Teoria del giudizio politico. Lezioni sulla filosofia politica di Kant*, trad. it. di P.P. Portinaro, C. Cicogna, M. Vento, Il melangolo, Genova 1990.
- BIEMEL, Walter, *Die Bedeutung von Kants Begründung der Ästhetik für die Philosophie der Kunst*, Kölner Universitätsverlag, Köln 1959.
- GOY, Ina, *Kants Theorie der Biologie. Ein Kommentar. Eine Lesart. Eine historische Anordnung*, de Gruyter, Berlin-Boston 2017.
- GOYARD-FABRE, Simone, «Il significato filosofico del federalismo europeo», in P. Becchi-G. Cunico-O. Meo (a c. di), *Kant e l'idea di Europa*, il melangolo, Genova 2005, pp. 164-184.
- GUYER, Paul, *Kant and the Claims of Taste*, Cambridge Univ. Press, Cambridge-New York 1997.
- , «Kant's Principle of Reflecting Judgment», in Id. (Ed.), *Kant's Critique of the Power of Judgment: Critical Essays*, Rowan & Littlefield, Lanham et al. 2003, pp. 1-61.
- HÖFFE, Otfried «Einführung in Kants Kritik der Urteilskraft», in Id., *Immanuel Kant. Kritik der Urteilskraft*, Akademie Verlag, Berlin 2008, pp. 1-21.
- HOGREBE, Wolfram, *Kant und das Problem einer transzendentalen Semantik*, Alber, Freiburg-München 1974; *Per una semantica trascendentale*, trad. it. di G. Banti, con un'appendice di G. Deriu, Officina, Roma 1979.
- KANT, Immanuel, *Kritik der reinen Vernunft*, (1781¹ e 1787²), in *Kant's Gesammelte Schriften*, hg. v. der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften, Bde. III e IV, Reimer, Berlin 1903-04; *Critica della ragion pura*, trad. it. a c. di G. Gentile e G. Lombardo-Radice, riv. da V. Mathieu, Laterza, Bari 1969.
- , *Kritik der Urteilskraft* (1790), ivi, Bd. V, 1908, pp. 167-485; *Critica del Giudizio*, trad. it. di A. Gargiulo, riv. da V. Verra, con Glossario e Indice dei nomi, Introd. di P. D'Angelo, Laterza, Roma-Bari 1997⁸; «Prefazione» e «Introduzione» alla Critica della facoltà di giudicare, trad. e commento a c. di O. Meo, Unicopli, Milano 2024.
- , «Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die Praxis» (1793), ivi, Bd. VIII, de Gruyter, Berlin 1923², pp. 275-313; «Sopra il detto comune: "Questo può essere giusto in teoria, ma non vale per la pratica"», trad. it. in *Scritti politici e di filosofia della storia e del diritto*, ed. postuma a c. di N. Bobbio, L. Firpo e V. Mathieu, UTET, Torino 1956, pp. 237-281.
- , *Erste Einleitung in die Kritik der Urteilskraft* (1794), ivi, Bd. XX, de Gruyter, Berlin 1942, pp. 193-251; *Prima introduzione alla Critica del Giudizio*, trad. it. di P. Manganaro, introd. di L. Anceschi, Laterza, Bari 1969.
- , *Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer Entwurf* (1795), ivi, Bd. VIII, pp. 341-386; *Per la pace perpetua. Un progetto filosofico*, trad. it. in I. Kant, *Scritti*, cit., pp. 283-336.
- , *Die Metaphysik der Sitten* (1797), ivi, Bd. VI, Reimer, Berlin 1907, pp. 203-493; *La metafisica dei costumi*, trad. it. a c. di G. Vidari, riv. da N. Merker, Laterza, Roma-Bari 1973.
- , *Logik. Ein Handbuch zu Vorlesungen*, hrsg. v. G.B. Jäsche (1800), ivi, Bd. IX, de Gruyter, Berlin 1923, pp. 1-150; *Logica. Un manuale per lezioni*, trad. it. a c. di M. Capozzi, Bibliopolis, Napoli 1990.

—, *Briefwechsel*, ivi, Bde. X-XII, de Gruyter, Berlin 1922²; *Epistolario filosofico. 1761-1800*, trad. it. parz. a c. di O. Meo, il melangolo, Genova 1990.

—, *Vorlesungen über Anthropologie*, ivi, Bd. XXV, de Gruyter, Berlin 1997.

KERN, Andrea, *Schöne Lust. Eine Theorie der ästhetischen Erfahrung nach Kant*, Suhrkamp, Frankfurt/M 2000.

KOHLER, Georg, «Gemeinsinn oder: Über das Gute am Schönen. Von der Geschmackslehre zur Teleologie (§§ 39-42)», in Höffe (Hg.), *I. Kant*, cit., pp. 137-150.

KULENKAMPFF, Jens, *Kants Logik des ästhetischen Urteils*, Klostermann, Frankfurt/M 1978.

LEYVA, Gustavo, *Die «Analytik des Schönen» und die Idee des «sensus communis» in der «Kritik der Urteilskraft»*, Lang, Frankfurt/M. 1997.

MEO, Oscar, «Un'arte celata nel profondo». *Gli aspetti semiotici del pensiero di Kant*, il melangolo, Genova 2004.

—, *I momenti del giudizio di gusto in Kant. Uno studio sull'Analitica del bello*, Nova Scripta, Genova, 2011.

—, «Logik und Pragmatik der ästhetischen Kommunikation. Bemerkungen zum zweiten Moment des Geschmacksurteils», in S. Bacin, A. Ferrarin, C. La Rocca, M. Ruffing (Hgg.), *Kant und die Philosophie in weltbürgerlicher Absicht. Akten des XI. Internationalen Kant-Kongresses*, De Gruyter, Berlin-Boston 2013, Bd. IV, pp. 141-152.

PAETZOLD, Heinz, «Die Bedeutung von Kants Dritter Kritik für die politische Philosophie in der Postmoderne. Zu Hannah Arendts Lektüre der "Kritik der Urteilskraft" als Kants Politische Philosophie», in U. Franke (Hg.), *Kants Schlüssel zur Kritik des Geschmacks. Ästhetische Erfahrung heute – Studien zur Aktualität von Kants «Kritik der Urteilskraft»*, Meiner, Hamburg 2000, pp. 189-208.

SEEL, Gerhard, «Über den Grund der Lust an schönen Gegenständen. Kritische Fragen an die Ästhetik Kants», in H. Oberer.-Id. (Hg.), *Kant. Analysen – Probleme – Kritik*, Königshausen u. Neumann, Würzburg 1988.

VACCARINO BREMNER, Sabina, «Culture and the Unity of Kant's *Critique of Judgment*», *Archiv für Geschichte der Philosophie*, 104/2, 2022, pp. 367-402.